COMUNE DI BERZO INFERIORE

Provincia di Brescia

D E T E R M I N A Z I O N E
SERVIZIO AFFARI GENERALI

COPIA

N. Registro **26**
in data 15-06-2022

OGGETTO : CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE, A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE BENEFICIARIE SECONDO LA GRADUATORIA APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 47/2022.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 21/03/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, con il quale sono stati definiti i programmi da realizzare;
- con Decreto Sindacale n. 6 del 30/12/2021 sono stati nominati i Responsabili dei Servizi per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 29/03/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
- con Deliberazione consiliare n. 18 del 30/05/2022 è stata approvata apposita variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 avente ad oggetto "Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 04.12.2020;

PRESO ATTO che dall'allegato 2 al suddetto Decreto risulta che il Comune di Berzo Inferiore è beneficiario di un contributo pari a complessivi € 101.507,00 ripartiti come di seguito specificato:

1. € 43.503,00 a valere sull'anno 2020;
2. € 29.002,00 a valere sull'anno 2021;
3. € 29.002,00 a valere sull'anno 2022;

RICHIAMATO l'art. 4 "Azioni finanziate attraverso il fondo" del Decreto 24.09.2020 che testualmente recita:

«1. I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto

dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;

b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»;

CONSIDERATO che, nell'attuale fase dell'emergenza, l'Amministrazione ha inteso destinare le risorse assegnate dallo Stato, pari a € 29.002,00 per l'anno 2021, più la restante parte della precedente assegnazione di €. 3.420,33 assunta con impegno n. 668/2020 nei confronti di un soggetto non più ammissibile per rinuncia e confluiti nella graduatoria approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 30/05/2022, per la somma complessiva di €. 32.422,33 quale contributo, a fondo perduto, per il finanziamento delle spese di investimento e con i seguenti criteri di assegnazione:

- finanziamento massimo del 50% delle spese ritenute ammissibili, al netto di IVA;
- limite massimo di spesa finanziabile: € 3.000,00 (tremila/00) per ogni beneficiario con possibilità di riparto ulteriore fino ad esaurimento del fondo;
- limite minimo di spesa ammissibile € 500,00 (cinquecento/00);

PRECISATO che è stato emesso apposito bando per la presentazione da parte delle attività economiche interessate delle domande di contributo ai sensi del Decreto in argomento;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30/05/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria per l'erogazione dei contributi relativi al Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. predisposta;

VISTE le verifiche di Legge effettuate ed ottenuti il codice CAR 22885 e i Codici COR rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti all'atto della registrazione dell'aiuto individuale,

RITENUTO di erogare contributi alle imprese aggiudicatrici per complessivi € 32.422,33, come da prospetto di riparto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e, pertanto, di dover procedere al relativo impegno di spesa e altresì alla liquidazione dei contributi;

RICHIAMATA la risposta all'istanza di Interpello n. 629 del 28 settembre 2021 con cui l'Agenzia delle Entrate è tornata sull'argomento del trattamento fiscale dei contributi da erogare da parte di un Comune alle Imprese del proprio territorio, soggette a chiusura durante l'emergenza

sanitaria da "Covid-19", richiamando l'art. 10-bis del Dl. n. 137/2020 e stabilendo che le sovvenzioni *una tantum* non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/1973;

DETERMINA

1. **di richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che i contributi verranno erogati come da prospetto di riparto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di assumere** gli impegni relativi ai i contributi alle imprese assegnatarie per complessivi € 29.002,00 in attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30/05/2022 con imputazione sui fondi della Missione 14 Programma 2 Codice Piano dei Conti Integrato U1.04.03.99.999 (Cap. 1618) del bilancio 2022-2024;
4. **di liquidare** la spesa di € 32.422,33 come da prospetto di riparto allegato, procedendo con la contestuale modifica del soggetto beneficiario (non più ammissibile per rinuncia) di cui all'impegno n. 668/2020 per una somma pari ad € 3.420,33 così come previsto da deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 30/05/2022;
5. **di disporre** il pagamento dei fondi residui relativi all'annualità 2020 (da rendicontare entro il 30/06/2022) originariamente assegnati ad un soggetto non più ammissibile per rinuncia e confluiti nella graduatoria approvata con il presente atto, nell'ordine di approvazione della graduatoria stessa;
6. **di dare atto altresì** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7. **di inoltrare** la presente Determinazione all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza tenendo conto di quanto ai punti precedenti;
8. **di disporre** la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
9. **di comunicare** la presente alla Giunta Comunale nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento Comunale di Contabilità;
10. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre giorni 60 (sessanta), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni 120 (centoventi).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Paolo Scelli)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Impegno N. 254 del 15-06-2022 a Competenza CIG	
5° livello 14.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	
Capitolo 1618 / *Articolo* Contributi a sostegno delle attività produttive locali (Fondo aree interne)	
Causale	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE LOCALI (AREE INTERNE) ANNULAITA 2021
Importo 2022	***Euro 29.002,00***
Beneficiario 6100 CREDITORI DIVERSI	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Damiola Lorena)

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 28-06-2022 per 15 giorni consecutivi.

L'INCARICATO ALLA PUBBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale
Lì 15-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scelli Paolo